



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861- 846511 – Fax 0861-840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

(ART. 12, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. _____ DEL _____

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

CAPO I FINALITA' E DIFFUSIONE

Art. 1 Oggetto

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare

attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed al D.P.R. 07/04/2000 n. 118, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art.2 **Osservanza**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al presente articolo.
2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art 3 **Pubblica diffusione**

1. Il Comune assicura la conoscenza del presente regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 16, mediante:
 - a) distribuzione di copia a ciascun consigliere comunale;
 - b) pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune;
 - c) l'ufficio comunale preposto alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, presso il quale i cittadini possono prenderne visione.
2. Nella redazione dell'albo il comune osserva le disposizioni stabilite dai capi quarto e quinto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relative alla tutela delle persone e di altri soggetti ed al trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle norme previste per il trattamento effettuato da parte di soggetti pubblici.
3. Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso l'albo pretorio e l'ufficio di cui al comma 1, lettera c).
4. Gli enti ed istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali e le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'albo che sono rilasciate previo pagamento dei soli costi, determinati con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO II
FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Art. 4
Finalità generali

1. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) istruzione e cultura;
 - c) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Art 5
Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) per le agevolazioni , riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 42 del TUEL, secondo comma, lett. f) D.Lgs. 267/2000.
 - b) Per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

CAPO III SOGGETTI DESTINATARI

Art. 6 Interventi ordinari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:
 - a) persone residenti sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento;
 - b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
 - d) associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività, incluse fra quelle di cui all'art. 4, a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione o del comitato deve risultare da un atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno sei mesi prima della richiesta presentata al Comune;

Art. 7 Interventi straordinari

1. Nei casi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 4, l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata. Per i comitati istituiti appositamente per sostenere le iniziative di cui al presente comma non è richiesto che la costituzione sia avvenuta almeno sei mesi prima, secondo quanto stabilito dall'art. 6.
2. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 19 della legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

CAPO IV PROCEDURE

Art. 8

Termini per la presentazione delle richieste

1. La Giunta comunale stabilisce con deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare al Comune le loro richieste.
2. Il Comune rende note le decisioni adottate dalla Giunta insieme con le procedure ed i termini per presentare le richieste, mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e negli spazi comunali per le pubbliche affissioni.
3. Per le finalità di assistenza e sicurezza sociale la prefissione di termini è disposta esclusivamente per le richieste d'interventi a carattere continuativo ricorrente, che impegnano per l'intero anno o per una parte prestabilita dello stesso, riferite a situazioni già esistenti alla scadenza stabilita. Le richieste relative ad esigenze che sopravvengono nel corso dell'anno sono presentate nel momento in cui le stesse si verificano o sono prevedibili, ed alle medesime viene fatto fronte con i fondi all'uopo disponibili integrati, ove occorra e per quanto possibile, utilizzando economie accertate per altre spese.
4. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessità di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità di risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.
5. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per l'espletamento del procedimento istruttorio, per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono inoltre determinati i termini per il riparto, la concessione e l'erogazione dei contributi e benefici economici.
6. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi di cui al terzo comma dell'art. 13.

Art. 9

Istanze di concessione

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e l'ammontare dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso, nonché, per gli interventi di cui al capo I del titolo II, la certificazione attestante la situazione economica equivalente (ISEE). Nella dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere indicato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata, solo per il primo anno, da copia dello statuto o dell'atto costitutivo, nonché del bilancio di previsione e del programma di attività. Per le richieste relative agli anni successivi, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di contributi per effettuare manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata del programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle. L'istanza dovrà essere corredata da copia del bilancio approvato per l'esercizio in corso, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota a carico del richiedente per realizzare la manifestazione o l'iniziativa.
4. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli fac-simile rilasciati dall'ufficio competente allegati al presente regolamento, distinti in base alla finalità dell'intervento. Sono corredate dei documenti ed attestazioni sostitutive per ciascuna di esse indicati.

5. La presentazione delle istanze avviene, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 8, direttamente all'ufficio protocollo del Comune. La spedizione a mezzo plico postale raccomandato, effettuata entro il termine prescritto, equivale all'osservanza della scadenza stabilita per la presentazione.
6. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi capi II e III del titolo II, devono contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativo di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e sono corredate dalla documentazione nelle stesse richieste.

Art. 10

Procedimento amministrativo

1. Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo all'ufficio competente dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della predisposizione degli atti per i provvedimenti finali di cui al successivo terzo comma.
2. Il Responsabile dell'area provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, osservando i termini stabiliti con la deliberazione di cui al quinto comma dell'art. 8.
3. L'ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto richiedente ed agli altri che, a giudizio del predetto responsabile, sono allo stesso interessati. La comunicazione comprende anche l'indirizzo dell'ufficio, la sua ubicazione nell'ambito della sede dove è situato, il telefono e l'eventuale telefax. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11

I provvedimenti di assegnazione e di diniego

1. Entro il termine stabilito dal quinto comma del precedente art. 8 le istanze, complete dell'istruttoria e delle osservazioni e proposte del responsabile del procedimento, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste risultate conformi a quanto prescritto e quelle che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con il presente regolamento, sono trasmesse alla Commissione consiliare consultiva di cui al successivo art. 12 per la formulazione del parere.
2. Il parere deve essere rilasciato entro 10 giorni dalla trasmissione delle istanze. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta Comunale può procedere anche indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Il responsabile dell'area trasmette le istanze, complete dell'istruttoria e del parere della commissione consultiva, al Sindaco per l'esame da parte della Giunta Comunale.
4. Il responsabile dell'area esprime parere di conformità della proposta di deliberazione alle norme stabilite dal presente regolamento e richiede alla ragioneria comunale il parere di regolarità contabile e la registrazione dell'impegno di spesa.
5. La Giunta comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio e delle risultanze dell'istruttoria, approva il piano di riparto per l'attuazione del quale il Responsabile dell'area adotta la determinazione di liquidazione.
6. Nessun intervento può essere previsto dalla Giunta a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di deciderne l'esclusione, può richiedere all'unità organizzativa competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 12

Commissione consiliare consultiva

1. La commissione consiliare consultiva è composta dal delegato ai servizi sociali che la presiede e da 6 componenti di cui 3 in rappresentanza della maggioranza e 3 in rappresentanza della minoranza. Per il funzionamento della commissione si rinvia al regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari.

CAPO V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art 13

Interventi concessi a persone fisiche

1. Alle persone fisiche assegnatarie di contributi, sovvenzioni, sussidi ed altri benefici finanziari, con il provvedimento di assegnazione può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
2. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore a quella preventivata la sovvenzione concessa viene ridotta in proporzione. Nei casi in cui, con il proprio intervento finanziario, il Comune intenda assicurare la totale copertura dell'onere preventivato, qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla sovvenzione accordata, questa viene ridotta all'importo del quale è stata documentata la necessità.
3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano l'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Art 14

Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, fondazioni e comitati

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta dal Responsabile dell'area competente per una prima quota nei 10 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione e per la quota residua entro 60 giorni dalla presentazione al Comune del rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese. Nei casi in cui, con il proprio intervento finanziario, il Comune intenda assicurare la totale copertura dell'onere preventivato, qualora la spesa sostenuta sia inferiore alla sovvenzione accordata, questa viene ridotta all'importo del quale è stata documentata la necessità.
2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'associazione od ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici e privati.

Art 15

Condizioni che regolano gli interventi del Comune

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 14.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'amministrazione comunale.

Art. 16

Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 17

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 1 del DPR 714/2000 n. 118 provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del settore che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
 - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato od azienda ed indirizzo della sede sociale;
 - b) finalità della concessione;
 - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
 - d) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
 - e) importo concesso;Nella redazione dell'Albo ed in particolare nella indicazione delle finalità della concessione viene tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dai provvedimenti d'attuazione della stessa, per la tutela della persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
4. Il Comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione dell'albo predetto.

TITOLO II

FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE

CAPO I ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 18 Settori d'intervento

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite nel settore organico dei servizi sociali con interventi effettuati nei seguenti settori:
 - a) protezione ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza e con l'eventuale carico di persone inabili, assicurando per gli stessi, almeno in parte, i mezzi necessari per l'assistenza medica, specialistica, medicinali, protesi e quant'altro non erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o soggetto al pagamento di concorsi-spesa in tutto od in parte insostenibili dagli interessati e dalle loro famiglie;
 - b) tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, tempestività degli interventi sanitari assicurando almeno in parte i mezzi necessari per l'assistenza medica, specialistica, medicinali, protesi o quant'altro non erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o soggetto al pagamento di concorsi-spesa insostenibili dagli interessati, agevole mobilità sul territorio comunale; assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;
 - c) protezione della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva; interventi di sostegno per la frequenza di asili nido e di scuole materne; prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
 - d) protezione delle persone portatrici di handicap con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona handicappata, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;
 - e) recupero e reinserimento familiare e sociale di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio-economico, emarginati per tossicodipendenze, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;
 - f) assistenza economica alle famiglie delle vittime del delitto ed alle famiglie dei detenuti; assistenza post-penitenziaria per il reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella comunità;
 - g) interventi temporanei per ricovero sfrattati senza-tetto e concorsi nei canoni di locazione abitativa.

Art. 19 Procedimenti d'intervento

1. Per gli interventi previsti dal precedente articolo, relativi al settore di assistenza e sicurezza sociale, la Giunta Comunale può predisporre, sentita la Commissione di cui all'art. 12, all'inizio dell'anno, o nel Piano Esecutivo di Gestione, le condizioni per la concessione di interventi e benefici di natura economica.
2. Determinate le modalità per l'effettuazione degli interventi che per il settore tengono prioritariamente conto delle condizioni di disagio economico e sociale, il responsabile dell'Area dispone la più ampia diffusione degli avvisi che in termini semplici ed efficaci, completi di tutti gli elementi di riferimento, rendono note le provvidenze stabilite dal Comune e le modalità da osservare per beneficiarne. Negli avvisi sono indicati l'ufficio che cura il procedimento, la disponibilità presso lo stesso delle normative dettagliate e dei moduli per le richieste e l'autocertificazione delle condizioni previste dalla specifica regolamentazione di ciascun tipo d'intervento.
3. Il personale dell'ufficio fornisce agli interessati le delucidazioni per la compilazione della richiesta. All'interessato viene rilasciata od inviata ricevuta dell'istanza presentata con l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine di giorni 30 entro il quale sarà emesso il provvedimento.

4. Il responsabile del procedimento verifica le condizioni dichiarate dall'interessato in base alle risultanze esistenti presso il Comune e, ove occorra, mediante accertamenti che effettua presso altri uffici pubblici o a mezzo del Corpo di polizia municipale.
5. In base alla richiesta avanzata ed alle condizioni dichiarate ed accertate, il responsabile del procedimento formula al responsabile dell'area le proposte per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art 20.

Art 20 **Provvedimenti**

1. Il responsabile dell'area, in base all'istanza presentata ed alle proposte del responsabile del procedimento adotta, a seconda dei casi e delle esigenze da soddisfare, i seguenti provvedimenti:
 - a) respinge la richiesta non essendo risultate sussistenti le condizioni necessarie per motivare l'intervento richiesto, secondo la normativa allo stesso relativa;
 - b) dispone l'erogazione di interventi di assistenza alle condizioni accertate ed alla normativa stabilita con la deliberazione di cui all'articolo precedente. La persona interessata viene ammessa a beneficiare dell'assistenza allo stesso concessa nei mesi successivi a quello in cui viene adottato il provvedimento, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili per la forma di intervento richiesta;
 - c) dispone l'ammissione a residenze sociali assistite, a case-albergo di riposo, cura e assistenza, secondo le esigenze documentate dall'interessato ed agli accertamenti congiuntamente effettuati dal servizio socio-sanitari dell'ASL e del Comune. Il responsabile dell'area adotta le determinazioni relative all'ammissione nelle suddette istituzioni, tenuto conto e richiamando nei provvedimenti adottati le seguenti risultanze dell'istruttoria:
 - I. copertura della spesa nell'ambito dello stanziamento di bilancio dell'esercizio in corso, per quanto allo stesso relativo e, in ragion d'anno, nel fondo previsto per queste finalità, dall'esercizio successivo, nel bilancio pluriennale;
 - II. devoluzione al Comune di una quota delle rendite, pensioni ed altri cespiti dei quali il soggetto da ammettere è titolare. Eventuale disposizione a favore del Comune, nei limiti della spesa che questo deve sostenere, di beni immobili di proprietà del suddetto, con assunzione sugli stessi di garanzie in forme idonee;
 - III. avvenuta acquisizione agli atti dell'impegno dell'interessato di concorrere, con quota del proprio reddito personale (da rendite di beni immobili, capitali e da pensioni) all'onere per il mantenimento nell'istituzione);
 - IV. Avvenuta acquisizione agli atti dell'impegno delle persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, di sostenere, per tutta o per parte, la quota dell'onere di cui al punto III, qualora l'interessato non sia in grado di provvedere direttamente;
 - d) dispone gli interventi per dotare di protesi e di altri apparecchi necessari i portatori di handicap, autorizzando la spesa – tutta od in parte – a carico del Comune, nei limiti stabiliti dalla specifica normativa relativa a queste concessioni e tenuto conto sia di eventuali contributi dell'ASL o di altri Enti, sia della disponibilità esistente sull'apposito fondo di bilancio. L'erogazione del finanziamento all'interessato od al fornitore è autorizzata in base alla documentazione comprovante l'avvenuta fornitura.
 - e) Dispone gli interventi finanziari necessari a sostegno dei provvedimenti adottati per il ricovero degli sfrattati senza tetto e delle persone comunque prive di alloggio, entro i limiti stabiliti per questi interventi dalla specifica normativa ad essi relativa e dalle disponibilità sugli stanziamenti di bilancio per gli stessi predisposte;
2. I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati con determinazione del responsabile dell'area dallo stesso comunicate direttamente ai beneficiari. Copia di esse viene inviata immediatamente al ragioniere comunale per quanto di competenza.
3. Entro i termini previsti dal presente regolamento il Responsabile dell'area inoltra l'elenco dei provvedimenti adottati per ciascun settore d'intervento con l'indicazione dei beneficiari, delle motivazioni, dell'aiuto concesso o dell'onere assunto dal Comune, al Sindaco. L'elenco è accompagnato da una relazione che illustra lo stato di avanzamento del piano esecutivo approvato dalla Giunta e segnala eventuali necessità di variazioni dello stesso, di diversa utilizzazione e di integrazione delle risorse assegnate di potenziamento delle dotazioni di strutture e di personale, per rendere più efficace l'azione del Comune.

4. Nell'ipotesi in cui la Giunta comunale non adotti il provvedimento di cui al precedente art. 19, gli atti di concessione sono adottati con il procedimento di cui al precedente art. 11.

CAPO II
ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE

Art. 21
Attività culturali

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:
 - a) effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
 - b) organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
 - c) effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
 - e) organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
 - f) Promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;
 - g) Sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.
2. Le domande di ammissione agli interventi finanziari per le finalità di cui al precedente comma sono presentate da parte dei soggetti che effettuano attività continuativa o periodicamente ricorrente entro il termine che viene precisato nell'apposito avviso pubblicato dal Comune e del quale il servizio cultura assicura la diffusione e la pubblicità disponendone l'invio a tutti i soggetti che negli anni precedenti hanno svolto attività culturale non occasionale nel Comune e pubblicandolo all'albo pretorio e negli spazi per le pubbliche affissioni.
3. Le modalità che disciplinano la selezione delle richieste presentate per le diverse finalità, il fondo complessivo per ognuna assegnato ed i limiti massimi di intervento per ciascuna richiesta sono annualmente determinati dalla Giunta Comunale.
4. La domanda è redatta su modulo conforme a quello allegato al presente regolamento ed è completata da autocertificazione con firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.
5. Il responsabile del procedimento istruisce le diverse istanze (tenendo conto delle modalità e dei limiti finanziari stabiliti al precedente comma 3) entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande forma per ciascuna finalità indicata dal primo comma, la graduatoria dei richiedenti, tenuto conto dell'entità dei fondi disponibili e della valutazione comparativa della rilevanza degli interventi, iniziative e finalità che saranno realizzate; trasmette la graduatoria al responsabile di area che, verificate le procedure seguite e le graduatorie in base alle stesse formate, le sottopone alla Commissione consultiva per il parere e successivamente alla Giunta Comunale la quale, con apposita delibera approva il programma degli interventi e dei relativi finanziamenti.
6. In base alla delibera adottata dalla Giunta comunale, il Responsabile dell'area informa i soggetti beneficiari del contributo concesso, delle documentazioni da produrre per comprovare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e le spese per la stessa sostenute. Per le iniziative di carattere continuativo o periodicamente ricorrente e per l'organizzazione di particolari manifestazioni, la Giunta può autorizzare il pagamento al soggetto beneficiario di una somma, in conto del contributo assegnato, non superiore al 50% dell'importo totale. Il saldo sarà disposto dal Responsabile dell'area dopo la verifica dei documenti previsti dal presente comma, entro 20 giorni dalla loro presentazione.

Art 22
Attività per la promozione dell'istruzione

1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dai regolamenti dei relativi servizi.
2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituiti in particolare da:

- a) istituzione di premi di studio ed altre provvidenze intese a consentire la prosecuzione degli studi da parte di alunni particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate;
 - b) contributi per attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici, erogati agli organi collegiali od alle direzioni delle scuole;
 - c) contributi per consentire la fruizione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenenti a privati, da parte delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
 - d) contributi per il funzionamento di centri di lettura.
3. Il procedimento per la richiesta ed i provvedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono regolati dalle norme previste dal precedente art. 11.

CAPO III
PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 23
Finalità d'intervento

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e, in particolare, dagli anziani.
3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.
4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.
5. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art 24
Uso degli impianti – Concessione di contributi

1. Per le attività di cui al primo e secondo comma sono utilizzati gli impianti sportivi di proprietà comunale:
 - a) in permanente disponibilità dell'ente;
 - b) in uso alla scuola, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 96 del T.U. 16 Aprile 1994, n. 297;
 - c) utilizzati dalle società che effettuano attività professionistica.
2. Tenuto conto delle richieste presentate dagli enti, associazioni o gruppi costituiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 23, il Responsabile dell'area convoca ogni anno, prima dell'inizio dell'attività, la conferenza dei rappresentanti di tutti gli organismi interessati per concordare tempi, modalità e condizioni per consentire il miglior uso degli impianti e delle attrezzature, in modo da conseguire le finalità di promozione e sostegno delle attività suddette. In base alle intese raggiunte in detta conferenza od ove manchi del tutto od in parte un'intesa, con provvedimento autonomamente adottato dalla Giunta comunale, su proposta del Responsabile dell'area, viene definito il programma annuale di utilizzo degli impianti sportivi, secondo criteri che tengano equamente conto delle effettive esigenze di ciascuna associazione.
3. Le condizioni economiche per la concessione degli impianti ai soggetti di cui ai precedenti commi sono stabilite dal Consiglio comunale, tenuto conto dell'uso e con il fine di recuperare le spese di esercizio a carico dell'ente, favorendo a tal fine, con le necessarie garanzie, l'effettuazione dei servizi conseguenti all'utilizzazione da parte delle associazioni, attraverso apposita convenzione stipulata con il complesso delle associazioni interessate, in base ad un piano di ripartizione delle funzioni e degli oneri corrispondente all'uso alle stesse concesso.
4. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 4 del precedente art. 22, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
5. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, l'originale del quale dovrà essere conservato presso il Comune.

CAPO IV
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 25
Disciplina

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.